

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 luglio 2026

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di luglio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **813** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE, ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. 12/2013. REVOCA DELLE DGR 186/2015 E 274/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) vista la legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)”;
- b) atteso che l’articolo 8, comma 1, della l.r. 12/2013 prevede l’istituzione, presso la Struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, dell’Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale;
- c) atteso, altresì, che l’articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2013 prevede che sia compito della Giunta regionale stabilire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di iscrizione all’elenco di cui sopra;
- d) preso atto, inoltre, che l’articolo 7, comma 7 della legge regionale 12/2013 prevede che il Forum regionale dei giovani sia composto anche da un rappresentante delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale iscritte all’Elenco regionale di cui sopra;
- e) considerato che, con deliberazione n. 1437 del 6 novembre 2025, la Giunta regionale ha individuato e definito l'articolazione della macro-struttura dell'Amministrazione regionale, ripartendo la stessa nei rami della Presidenza della Regione e degli Assessorati, e attribuendo loro le competenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della l. r. 22/2010 e, pertanto, la competenza in materia di politiche giovanili è in capo all’Assessorato agli affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili;
- f) considerato che, con deliberazione n. 61 del 27 gennaio 2026, la Giunta regionale ha approvato la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale e, pertanto, la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili è la S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili dell’Assessorato agli affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili;
- g) ravvisata pertanto la necessità di approvare le modalità e i criteri di iscrizione all’Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, ai fini dell’istituzione dello stesso, presso la S.O. Programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili competente in materia, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge regionale 12/2013, come da documento allegato predisposto dai competenti uffici;
- h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l’attribuzione a decorrere dal 1° aprile delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;
- i) considerato che la dirigente della s.o. Programmazione fondo sociale europeo e politiche giovanili ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- j) su proposta dell’Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili, Leonardo LOTTO;
- k) ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di iscrizione all'Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12, come da documento allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di revocare le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - a. n. 186 in data 13 febbraio 2015 recante *“Approvazione dei criteri e delle modalità di iscrizione all'elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12.”*;
 - b. 274 in data 26 febbraio 2016 avente ad oggetto *“Modifica dei criteri e delle modalità di iscrizione all'elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 con deliberazione n. 186 del 13 febbraio 2015.”*;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CRITERI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2013

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 "Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)" è istituito, presso la Struttura programmazione fondo sociale europeo e politiche giovanili dell'Assessorato affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili, l'Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale (di seguito denominato Elenco) al quale sono iscritte, a domanda, le associazioni giovanili che hanno sede e svolgono la propria attività sul territorio valdostano.

La finalità dell'Elenco è quella di valorizzare il ruolo delle forme associative giovanili operanti nel territorio valdostano per promuovere e sostenere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e civile e favorire il dialogo tra le istituzioni e i giovani.

2. Requisiti per il riconoscimento

Possono iscriversi all'Elenco delle Associazioni giovanili:

- A. le associazioni di volontariato e di promozione sociale, legalmente costituite in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata, che:
 - a) siano costituiti almeno per il 50% da soci di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni;
 - b) prevedano negli scopi statutari finalità, attività e iniziative prioritariamente e specificamente rivolte ai giovani;
 - c) abbiano sede legale e/o operativa formalmente costituita in uno degli Enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - d) svolgano la propria attività senza scopo di lucro, dato verificabile dallo Statuto;
 - e) siano presenti operativamente sul territorio valdostano con iniziative e interventi rivolti prevalentemente ai giovani, nella fascia di età 14-29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale;
 - f) non abbiano finalità politiche, sindacali, commerciali o religiose;
 - g) non presentino nello Statuto clausole di accesso discriminanti per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali;
 - h) abbiano avviato la propria attività almeno un anno prima della data di presentazione della domanda di richiesta di iscrizione nell'Elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale;
- B. i gruppi informali di giovani che:
 - a) siano costituiti almeno per il 50% da componenti di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni;
 - b) siano presenti operativamente sul territorio valdostano con iniziative e interventi rivolti prevalentemente ai giovani, nella fascia di età 14-29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale;
 - c) abbiano sede operativa in uno degli Enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta;

- d) svolgano la propria attività senza di scopo di lucro;
- e) non abbiano finalità politiche, sindacali, commerciali o religiose;
- f) non siano discriminanti in quanto a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

I gruppi informali di giovani devono obbligatoriamente impegnarsi a costituirsi sotto forma di associazione di cui al punto precedente entro sei mesi dall'iscrizione all'Elenco, pena la cancellazione dallo stesso.

3. Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere indirizzata:

Struttura programmazione fondo sociale europeo e politiche giovanili

Loc. le Grand-Chemin n. 46- 11020 Saint-Christophe (AO)

mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul canale tematico del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* all'indirizzo: <https://www.regione.vda.it> ed inviata con PEC all'indirizzo affari_europei@pec.regione.vda.it.

Il modulo di presentazione della domanda deve essere compilato e sottoscritto digitalmente o con firma olografa dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente.

La domanda di iscrizione all'Elenco dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'Associazione per la quale si richiede l'iscrizione;
- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente dal quale risulti che la stessa persegue finalità, attività e iniziative specificamente rivolte ai giovani;
- verbale di nomina dei componenti degli organi direttivi;
- elenco dei soci dal quale si possa verificare che lo stesso è formato per almeno l'50% dei suoi membri da giovani in età compresa tra i 14 e i 29 anni;
- relazione sull'attività svolta nei dodici mesi precedenti la domanda di richiesta di iscrizione, per le Associazioni di cui al paragrafo 2 "Requisiti per il riconoscimento", punto A, dalla quale emerga la presenza operativa sul territorio valdostano con iniziative e interventi rivolti prevalentemente ai giovani, nella fascia di età 14-29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

4. Istruttoria

Sono sottoposte a verifica di ammissibilità le domande di iscrizione all'Elenco che risultino:

- inviate secondo le modalità indicate nel paragrafo 3 "Modalità di presentazione della domanda";
- presentate da soggetti legittimati secondo quanto previsto nel paragrafo 2 "Requisiti per il riconoscimento";
- corredate dalla necessaria documentazione.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande è effettuata dalla Struttura competente in materia di politiche giovanili che, in caso di documentazione mancante o incompleta, richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la trasmissione delle stesse tramite PEC; trascorso inutilmente tale termine la domanda decade senza ulteriori comunicazioni mentre in caso di ricevimento di documentazione non idonea l'istanza è ritenuta non ammissibile.

Il procedimento si conclude con l'invio della nota PEC della Dirigente della Struttura competente in materia di politiche giovanili all'Ente per comunicare l'esito rispetto alla richiesta dell'Ente di iscrizione all'Elenco delle Associazioni giovanili.

5. Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni giovanili

L'Elenco verrà aggiornato annualmente con riguardo al mantenimento dei requisiti delle Associazioni giovanili già iscritte e per l'inserimento di quelle di nuova iscrizione.

Il procedimento di aggiornamento dell'Elenco, in capo alla Struttura competente in materia di politiche giovanili, prevede quanto segue:

- nota PEC della Dirigente della Struttura competente in materia di politiche giovanili con la quale si chiede alle Associazioni giovanili di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, nonché il mantenimento per le Associazioni già iscritte all'Elenco;
- provvedimento dirigenziale della Struttura competente in materia di politiche giovanili di conferma e/o di modifica del relativo Elenco;
- nota PEC della Dirigente della Struttura competente in materia di politiche giovanili con la quale viene comunicato all'Associazione giovanile l'esito dell'istruttoria.

L'Elenco aggiornato, il relativo provvedimento dirigenziale e il modello della domanda d'iscrizione saranno sempre disponibili sul canale tematico del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* all'indirizzo: <https://www.regione.vda.it>.

6. Cancellazione dall'Elenco delle Associazioni giovanili

I soggetti iscritti all'Elenco sono cancellati dal medesimo nei casi di:

1. richiesta da parte dell'Associazione stessa/del gruppo informale di giovani stesso;
2. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 denominato "Requisiti per il riconoscimento", in fase di aggiornamento dell'Elenco come previsto dal paragrafo 5;
3. scioglimento dell'Associazione giovanile, in fase di aggiornamento dell'Elenco come previsto dal paragrafo 5.

La cancellazione è immediatamente esecutiva e viene comunicata con nota PEC della Dirigente della Struttura competente in materia di politiche giovanili, una volta concluso il relativo procedimento istruttorio, al legale rappresentante dell'Associazione interessata entro i 30 giorni successivi dalla data di accertamento.